



3 gennaio 2025

Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi

Rapporto sui risultati della consultazione

Compendio

Il 14 febbraio 2024 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione in merito all'avamprogetto della legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi. La consultazione, svoltasi fino al 24 maggio 2024, ha raccolto 37 pareri. Si sono espressi 26 Cantoni, la Commissione amministrativa dei tribunali di un Cantone, 2 partiti rappresentati nell'Assemblea federale, 3 associazioni mantello dell'economia, 4 organizzazioni interessate e 1 privato. Tre partecipanti hanno rinunciato a esprimersi. Quasi tutti i pareri sostengono espressamente il progetto. I diversi adeguamenti proposti riguardano singoli aspetti. Un Cantone e la Commissione amministrativa dei relativi tribunali nonché un privato respingono il progetto.

1 Situazione iniziale

L'avamprogetto posto in consultazione attua la mozione 22.3381 Armonizzazione del computo dei termini, depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale allo scopo di applicare a tutte le altre leggi pertinenti la soluzione adottata nell'ambito del diritto processuale civile per ovviare al problema della notificazione per posta «A-Plus» nei fine settimana e nei giorni festivi di invii che determinano l'inizio della decorrenza di un termine. S'intende così garantire le medesime regole di computo nell'intero ordinamento giuridico.

L'armonizzazione esige la modifica di diverse leggi federali. Sotto forma di atto mantello sono adeguate la legge federale del 20 dicembre 1968¹ sulla procedura amministrativa (PA), la legge del 17 giugno 2005² sul Tribunale federale (LTF), la legge federale del 21 giugno 1963³ sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato, il Codice penale militare del 13 giugno 1927⁴

¹ RS 172.021

² RS 173.110

³ RS 173.110.3

⁴ RS 321.0



(CPM), la Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁵ (PPM), la legge federale del 14 dicembre 1990⁶ sull'imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale del 6 ottobre 2000⁷ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

L'avamprogetto posto in consultazione prevede che le comunicazioni recapitate senza firma un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale vengano repute consegnate il giorno feriale seguente. Disciplina inoltre quale diritto cantonale è determinante per la definizione dei giorni feriali

2 Procedura di consultazione

La procedura di consultazione in merito all'avamprogetto della legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi si è svolta dal 1° febbraio 2024 al 24 maggio 2024. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati in seno all'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, nonché dell'economia e altre organizzazioni interessate.

Si sono espressi 26 Cantoni, 2 partiti, 3 associazioni mantello dell'economia, 4 organizzazioni interessate, la Commissione amministrativa dei tribunali di un Cantone e 1 privato; nel complesso 37 i pareri pervenuti. Le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna non hanno presentato alcun parere.

Un Cantone e 2 organizzazioni hanno espressamente rinunciato a esprimersi⁸. Dei restanti 34 partecipanti, 31 approvano il progetto, mentre 1 Cantone e la Commissione amministrativa dei relativi tribunali nonché 1 privato lo respingono.

In allegato figura la lista dei partecipanti che hanno fatto pervenire il loro parere. Per maggiori dettagli si rimanda ai pareri originali⁹.

3 Osservazioni generali sul progetto posto in consultazione

3.1 Cantoni e tribunali cantonali

Approvazione

24 Cantoni sostengono l'avamprogetto: **AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH.**

AR e **ZH** portano l'attenzione sul fatto che il nuovo disciplinamento della notificazione potrebbe comportare degli inconvenienti ai mittenti, se questi dovessero erroneamente basarsi sul disciplinamento precedente. A tale proposito **SG** sottolinea la necessità di comunicare le modifiche in modo chiaro e comprensibile.

Secondo **ZH** il nuovo disciplinamento causerà una disparità di trattamento tra le notificazioni elettroniche e quelle inviate mediante posta «A-Plus». Il Cantone intravede il rischio che le

⁵ RS 322.1

⁶ RS 642.11

⁷ RS 830.1

⁸ GR, CDDGP e Unione svizzera degli imprenditori

⁹ [www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DFGP > Procedura di consultazione 2023/69, \[https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2023/69/cons_1\]\(https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2023/69/cons_1\)](https://www.admin.ch/Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DFGP > Procedura di consultazione 2023/69, https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2023/69/cons_1)

disposizioni relative alla posta «A-Plus» vengano erroneamente applicate alla procedura elettronica.

ZH fa notare che mentre l'articolo 142 capoverso 1^{bis} del nuovo Codice di procedura civile¹⁰ concerne le notificazioni effettuate «per invio postale ordinario» escludendo le notificazioni per via elettronica, l'avamprogetto verte sulla comunicazione «recapitabile senza firma» senza escludere la notificazione per via elettronica. Anche **GE** sottolinea che il nuovo disciplinamento deve limitarsi esclusivamente alle comunicazioni per posta e non estendersi alle notificazioni orali o a quelle consegnate nelle mani del destinatario né agli eventi che possono far scattare una decorrenza dei termini.

ZH e **SO** mettono in discussione la nuova normativa. **ZH** rileva che tramite il monitoraggio delle spedizioni il destinatario può accertarsi del giorno della consegna ed evitare così errori. **SO** afferma che i tipi di spedizione e le modalità cambiano sempre e che anche altre soluzioni potrebbero annullare gli svantaggi legati alla posta «A-Plus». In caso di termini brevi si potrebbe ad esempio escludere il ricorso a questo tipo di notificazione e fornire indicazioni sulla decorrenza dei termini.

SO ritiene ambigua la formulazione «per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante», in quanto suggerisce una possibilità di scelta quando in realtà nel caso di una parte rappresentata, il diritto cantonale determinante è quello in cui il rappresentante ha domicilio o sede. **SO** chiede inoltre che i Cantoni dispongano di un termine di attuazione di almeno due anni a partire dalla scadenza del termine inutilizzato di referendum.

LU auspica che la determinazione dei giorni festivi legali si basi sul diritto del Cantone in cui ha sede il tribunale, così come previsto dal nuovo Codice di procedura civile.

SZ propone di esaminare la possibilità di introdurre nella procedura amministrativa una disposizione a livello di legge come quella prevista dall'articolo 138 capoversi 1 e 4 del Codice di procedura civile¹¹, secondo cui la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

NE deplora il fatto che il Consiglio federale non si sia ancora avvalso dell'articolo 55 capoverso 1^{bis} della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), che gli consente di applicare le disposizioni della PA concernenti le relazioni elettroniche con le autorità (notificazione elettronica delle decisioni previo assenso dei destinatari)¹² anche alle procedure relative alle assicurazioni sociali.

Rifiuto

GL e la **Commissione amministrativa dei relativi tribunali** respingono il progetto.

Entrambi mettono in discussione l'utilità del nuovo disciplinamento dei termini, da cui deriverebbe solo un «guadagno» di uno o due giorni lavorativi e sostengono che il monitoraggio della spedizione aiuta il destinatario a non sbagliarsi sulla data di notificazione della posta «A-

¹⁰ RU 023 491. Il Codice di procedura civile rivisto è in vigore dal 1° gennaio 2025.

¹¹ RS 272

¹² Cfr. art. 34 cpv. 1^{bis} PA.

Plus». Aggiungono inoltre che la nuova legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG)¹³ consentirà forme di notificazione per via elettronica che non consentiranno più di sbagliare sull'inizio del termine.

I due partecipanti sostengono inoltre che il ricorso alla finzione di recapito previsto dalla nuova normativa mina l'uniformità del computo dei termini secondo gli articoli 76-78 del Codice delle obbligazioni (CO)¹⁴ e mettono in discussione la compatibilità del progetto con la Convenzione europea sul computo dei termini¹⁵.

Astensione

GR ha rinunciato a esprimere un parere.

3.2 Partiti

PS e **UDC** approvano l'armonizzazione del computo dei termini e sostengono il progetto.

3.3 Associazioni mantello dell'economia, organizzazioni interessate e privati

USS, usam, EXPERTsuisse, Genève Aéroport e **FSA** appoggiano il progetto, mentre un **cittadino** si dice piuttosto contrario.

EXPERTsuisse sottolinea che le associazioni fiscali cantonali potrebbero gestire le notificazioni in modo diverso da quello previsto dal progetto. Fintanto che la modifica entra in vigore, l'organizzazione propone che l'Amministrazione federale delle contribuzioni rinunci all'invio di documenti suscettibili di ricorso il venerdì.

FSA auspica un analogo disciplinamento della notificazione nel Codice di procedura penale¹⁶ per fare fronte alla pratica delle autorità penali di notificare alle parti tramite posta «A-Plus» comunicazioni determinanti l'inizio della decorrenza di un termine, violativa dell'articolo 85 capoverso 2 CPP¹⁷. Nel concreto si tratta di comunicazioni da parte delle autorità penali relative a un mandato peritale che fissa alle parti un termine entro cui prendere posizione sulla scelta del perito e sulle domande complete.

Un **cittadino** appoggia in linea di principio l'obiettivo dell'armonizzazione del computo dei termini; tuttavia propone che le comunicazioni inviate tramite posta ordinaria vengano considerate notificate solo il settimo giorno lavorativo seguente, così come per le notificazioni recapitabili solo dietro firma. Secondo lui il progetto elimina solo in modo marginale le insidie legate ai termini e non persegue l'interesse dei cittadini.

L'**unione svizzera degli imprenditori** e la **CDDGP** hanno rinunciato a esprimersi.

¹³ Cfr. testo della votazione finale: FF 2025 19.

¹⁴ RS 220

¹⁵ RS 0.221.122.3

¹⁶ RS 312.0

¹⁷ Secondo questa disposizione le comunicazioni delle autorità penali sono fatte mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

4 Osservazioni sui singoli articoli

4.1 Articolo 1a della legge federale sulla decorrenza dei termini e la consegna di notificazioni nei fine settimana e nei giorni festivi (LFTC)¹⁸

BE sottolinea che il nuovo articolo 1a non è stato integrato nel rinvio che figura nella nota a piè di pagina relativa all'articolo 78 CO. Il Cantone chiede pertanto di esaminare la possibilità di completare il testo dell'articolo o quantomeno la relativa nota in modo da mettere in evidenza la finzione di recapito.

ZH fa notare che la riserva prevista dall'articolo 1a capoverso 3 LFTC per disposizioni e accordi contrattuali che disciplinano la notificazione potrebbe applicarsi solo agli accordi contrattuali tra il mittente e il destinatario, escludendo quelli tra il destinatario e terzi (p. es. in caso di richiesta del servizio «Trattenere la corrispondenza» alla posta).

4.2 Articolo 118a della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

BE e **VS** propongono di esaminare la possibilità di introdurre nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)¹⁹ una disposizione analoga all'articolo 118a LIFD. **BE** spiega che in ambito fiscale non è ragionevole dare ai Cantoni un'autonomia legislativa per il disciplinamento dei termini. La Confederazione potrebbe avvalersi della competenza costituzionale prevista dall'articolo 129 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)²⁰ per disciplinare la procedura in ambito fiscale.

5 Adeguamenti delle legislazioni cantonali

Nella lettera del 14 febbraio 2024 relativa all'avvio della procedura di consultazione, il Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP) ha invitato i Governi cantonali a esaminare la necessità di adeguare le loro legislazioni e a comunicare la loro opinione sulla necessità, la portata e le eventuali difficoltà concernenti i lavori di revisione. L'obiettivo è di uniformare in tutta la Svizzera le disposizioni in merito ai termini.

AG ha esaminato la necessità di rivedere le proprie basi giuridiche cantonali. In linea di principio non è necessario alcun adeguamento della procedura amministrativa e della procedura della giustizia amministrativa poiché, per quanto concerne il computo dei termini, la legge cantonale sulla giurisdizione amministrativa (Verwaltungsrechtspflegegesetz)²¹ rimanda al CPC. In caso di adozione della legge federale occorrerebbe eventualmente adeguare la legge tributaria cantonale (Steuergesetz)²².

BE esaminerà la necessità di adeguare le proprie leggi cantonali, in particolare le disposizioni sulla notificazione previste dalla legge cantonale sulla giurisdizione amministrativa²³. L'adeguamento avverrà nel quadro della revisione, cui la suddetta legge è attualmente sottoposta.

¹⁸ RS 173.110.3, titolo attuale: LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato.

¹⁹ RS 642.14

²⁰ RS 101

²¹ SAR 271.200

²² SAR 651.100

²³ BSG 155.21

Occorre esaminare se è necessario adeguare la legge tributaria cantonale²⁴ o se è sufficiente il carattere sussidiario del rimando alla legge cantonale sulla giurisdizione amministrativa²⁵.

JU ha esaminato gli eventuali adeguamenti necessari e ritiene opportuno modificare soltanto un articolo della legge cantonale sulla procedura amministrativa²⁶. In seguito all'adozione della legge federale, verrà sottoposto al Parlamento cantonale un relativo progetto di modifica, che in linea di principio non dovrebbe comportare alcuna difficoltà.

TI intende integrare (in caso di approvazione) il disciplinamento della notificazione in questione nelle proprie leggi cantonali di procedura amministrativa, attualmente prive di un disciplinamento simile.

VD afferma di essere attualmente impegnato in un progetto di legge cantonale sulla armonizzazione del computo dei termini e auspica che la relativa entrata in vigore coincida con quella della legge federale.

FR e **SO** rilevano che l'adozione della legge federale renderà necessario adeguare diverse leggi cantonali.

BL, NE, SH e **UR** affermano che esamineranno la necessità di adeguamento dei rispettivi ordinamenti cantonali; **NE** fa notare che la legge cantonale sulla procedura amministrativa è attualmente oggetto di revisione.

GL ritiene che l'adozione del progetto implichi dei lavori di revisione a livello cantonale che in termini di utilità non sono al momento proporzionati all'onere né prioritari.

AI, AR, BS, GE, GR, LU, NW, OW, SG, SZ, TG, VS, ZG e **ZH** non si sono espressi riguardo la necessità di adeguamento dei loro ordinamenti giuridici cantonali.

6 Consultazione

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione²⁷, sono accessibili al pubblico la documentazione posta in consultazione, i pareri pervenuti (scaduto il termine per rispondere) e il rapporto sui risultati (dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto). Questi documenti sono disponibili in formato elettronico sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale²⁸ (art. 16 dell'ordinanza del 17 ago. 2005 sulla consultazione²⁹).

²⁴ BSG 661.11

²⁵ Cfr. art. 151 StG-BE (legge fiscale del Cantone di Berna).

²⁶ RSJU 175.1

²⁷ RS 172.061

²⁸ Cfr. nota 9.

²⁹ RS 172.061.1

Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu
Elenco dei partecipanti

Kantone / Cantons / Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Kantonale Gerichte / Tribunaux Cantonaux / Tribunali Cantionali

Verwaltungskommission GL	Verwaltungskommission der Gerichte des Kantons Glarus
---------------------------------	-------------------------------------------------------

Parteien / Partis politiques / Partiti politici

SP	Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Parti socialiste suisse PS Partito socialista svizzero PS
SVP	Schweizerische Volkspartei SVP Union démocratique du centre UDC Unione democratica di centro UDC

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia

SGB	Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB Union syndicale suisse USS Unione sindacale svizzera USS
SGV	Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union suisse des arts et métiers USAM Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
-	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union Patronale Suisse Unione svizzera degli imprenditori

Interessierte Organisationen / Organisations intéressées / Organizzazioni interessate

-	EXPERTsuisse
-	Genève Aéroport
KKJPD	Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police CCDJP Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia et polizia CDDGP
SAV	Schweizerischer Anwaltsverband SAV Fédération Suisse des Avocats FSA Federazione Svizzera degli Avvocati FSA

Private / Particuliers / Privati

Bürgereingabe	Fischer Martin, 5707 Seengen
----------------------	------------------------------

Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position / Rinuncia a un parere

- GR
- CDDGP
- Unione svizzera degli imprenditori